

Padova, lì 07/01/2025

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO AT_01_2025

Oggetto: INDUSTRIA 4.0 - 2025

Buongiorno e buon anno a tutti!

La presente per informarvi che, anche per quest'anno saranno in vigore le agevolazioni fiscali (in misura pari al 20% del costo, come l'anno scorso), per gli investimenti in **beni materiali certificati Industria 4.0**, **ma con più limitazioni rispetto al 2024!**

Infatti, per il 2025 è stato imposto un tetto massimo di spesa di 2,2 miliardi di Euro complessivi per tutta la nazione.

La procedura per fare richiesta per l'incentivo rimane pressochè invariata rispetto all'anno scorso (comunicazione preventiva dell'investimento e comunicazione in via consuntiva) con qualche variazione, che troverete riportata nell'allegato.

Consigliamo quindi ai vostri clienti che intendono fruire di tali crediti d'imposta nel 2025, di far richiesta il prima possibile, in quanto le richieste verranno accettate in ordine cronologico, fino al raggiungimento del tetto massimo di spesa (2,2 miliardi di Euro), che, quando raggiunto, sospenderà la possibilità delle altre imprese di poter richiedere le agevolazioni fiscali per la 4.0.

Specifichiamo inoltre per completezza che l'incentivo per i beni immateriali, già ridotto negli ultimi anni, viene del tutto rimosso.

In allegato un quadro più completo della disciplina.
Rimanendo a disposizione, auguro a tutti una buona



Credito d'imposta per beni materiali - Industria 4.0 nel 2025

A seguito dell'approvazione alla nuova Legge di Bilancio, **anche per il 2025 i vostri clienti potranno fruire delle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti in beni materiali 4.0, in maniera più limitata però rispetto al 2024 (perlomeno con riguardo alle tempistiche).**

Già nel 2024 il governo aveva iniziato a “monitorare” la fruizione della transizione 4.0 attraverso l'obbligo di una comunicazione *ex ante* sugli investimenti delle imprese, e anche per il 2025 tale misura è stata confermata, resa tanto più necessaria da un **teetto massimo di spesa previsto dal governo per le imprese, pari a 2,2 miliardi di Euro.**

Ciò vorrebbe dire che, dal 1° Gennaio 2025 al 31 Dicembre 2025,¹ le imprese potranno richiedere ancora le agevolazioni fiscali previste per gli investimenti di beni materiali certificati industria 4.0, ma **quando tali richieste raggiungeranno un importo di spesa complessiva nazionale pari a 2,2 miliardi di Euro, il Ministero comunicherà il raggiungimento del limite di spesa e verrà quindi sospeso l'invio di nuove richieste, chiudendo così i c.d. “rubinetti”.**

Ricordiamo quindi ai nostri clienti che, qualora volessero fruire di tali crediti d'imposta – invariati in misura pari al 20% del costo² – per beni materiali certificati industria 4.0, dovranno:

1. Comunicare preventivamente, in via telematica, l'ammontare complessivo degli investimenti che si intendono effettuare, e la presunta ripartizione negli anni del credito e la relativa fruizione;
2. Accertarsi che il Ministero non abbia comunicato (sul proprio sito istituzionale) il raggiungimento del limite di spesa (2,2 miliardi di Euro) e che quindi le nuove richieste non siano state **sospese**;
3. Aggiornare la comunicazione telematica al Ministero delle imprese e del *made in Italy* (MIMIT), al completamento degli investimenti (in via consuntiva) tramite specifica procedura informatica disponibile sul sito del GSE, riportante l'ammontare delle spese sostenute ed il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al decreto direttoriale 24 aprile 2024 del MIMIT.

Sarà quindi poi il Ministero a trasmettere all'agenzia delle entrate, con modalità telematica, l'elenco delle imprese beneficiarie del credito d'imposta, con il relativo ammontare utilizzabile in compensazione, **secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni.**

Tale processo evidenzia la necessità delle imprese che vogliono fruire di tali crediti d'imposta nel 2025, a farlo nel più breve tempo possibile, in quanto le comunicazioni telematiche di richiesta di investimenti verranno accettate in ordine cronologico, sino al raggiungimento del tetto massimo di spesa (2,2 miliardi di Euro), che, quando raggiunto, sospenderà la possibilità delle imprese restanti a poter fruire delle stesse agevolazioni. Inoltre l'incentivo per i beni immateriali, già ridotto nelle aliquote nel corso degli ultimi anni, viene del tutto rimosso.

Due Carrare, 30 Dicembre 2024

¹ Ovvero entro il 30 giugno 2026 qualora l'ordine risulti accettato dal venditore al 31 dicembre 2025 e almeno il 20% del costo di acquisizione pagato tramite acconti entro la stessa data.

² Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro; 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro; 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

dossier

XIX Legislatura

20 dicembre 2024

LEGGE DI BILANCIO 2025

A.C. 2112-*bis*-A

Edizione provvisoria

Volume II

Articolo 1, commi 367-811



Senato
della Repubblica



Camera
dei deputati

Articolo 1, commi da 445 a 448
(Modifiche al credito d'imposta Transizione 4.0)

Il **comma 445** modifica in più parti la disciplina del credito d'imposta c.d. "Transizione 4.0". In particolare, viene **rimodulato il termine** entro il quale viene riconosciuta l'agevolazione fiscale alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0». Viene **abrogata, altresì, la disposizione** che riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0». Il **comma 446 riconosce**, tuttavia, il **credito** d'imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel limite di spesa di 2.200 milioni di euro. I **commi 447 e 448** prevedono delle **procedure di monitoraggio** della fruizione dei crediti d'imposta suddetti.

L'articolo 1, comma 1057-bis, della legge di bilancio 2021 riconosce un credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 - [legge n. 232 del 2016](#)), a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del:

- 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro,
- 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro,
- 5% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, il

credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5% del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro.

Il successivo comma 1058 riconosce un analogo credito di imposta alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0» (dettagliati nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017) a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2023, ovvero entro il 30 giugno 2024, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2023 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo annuale di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 1058-bis riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2024, ovvero entro il 30 giugno 2025, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2024 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 15% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il comma 1058-ter riconosce alle imprese che effettuano investimenti aventi ad oggetto beni compresi nell'allegato B suddetto, a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 10% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Le menzionate agevolazioni rientrano nel complesso delle misure e degli incentivi ascrivibili al cd. "Piano Transizione 4.0", già "Piano Industria 4.0".

Per una panoramica più dettagliata degli incentivi, si rinvia al [portale della documentazione parlamentare](#) e al sito del [Ministero delle imprese e del Made in Italy](#).

Il **comma 445** apporta una serie di modificazioni all'articolo 1 della legge di bilancio 2021 ([legge n. 178 del 2020](#)).

In particolare, si **limita la validità del credito di imposta** di cui al comma 1057-*bis* **al 31 dicembre 2024**, anziché fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il

pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Inoltre, viene **abrogato il comma 1058-ter** e si adeguano, conseguentemente, tutti i riferimenti contenuti alla disciplina del credito di imposta “transizione 4.0” nei commi da 1051, 1057-bis, 1059, 1062, 1063.

Il **comma 446** stabilisce che il credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*bis*, della legge di bilancio 2021 sia **ricosciuto**, per gli investimenti effettuati **dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026**, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, nel **limite di spesa di 2.200 milioni di euro**.

Tale limite non opera in relazione agli investimenti per i quali entro la data di pubblicazione della presente legge il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il **comma 447** stabilisce una procedura finalizzata al **rispetto dei limiti di spesa** di cui al comma 446. In particolare, si prevede che l'impresa trasmetta telematicamente al Ministero delle imprese e del *made in Italy* una comunicazione concernente l'ammontare delle spese sostenute e il relativo credito d'imposta maturato sulla base del modello di cui al [decreto direttoriale 24 aprile 2024 del Ministero delle imprese e del made in Italy](#) adottato in attuazione dell'articolo 6 del [decreto-legge n. 39 del 2024](#), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 67 del 2024.

Il comma rinvia quindi a un ulteriore, apposito, decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per le necessarie modificazioni da apportare al predetto decreto, anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.

Il **comma 448** definisce una **procedura di monitoraggio della fruizione** dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1, comma 1057-*ter*, della legge di bilancio 2021. Nel dettaglio, il Ministero delle imprese e del *made in Italy* trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del [decreto legislativo n. 241 del 1997](#), secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle comunicazioni. Al raggiungimento dei limiti di spesa ivi previsti il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ne dà immediata comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale, anche al fine di sospendere l'invio delle richieste per la fruizione dell'agevolazione.